

DECISIONE SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

N	DATA ARRIVO	N.S PROT	ESPONENTE	PER CONTO DI	IN QUALITA' DI	ESITO ISTRUTTORIA
1	29/9/2011 85858		Gianluca Verasani	Legacoop Modena	Direttore	Osservazione n. 1a ACCOLTA
						Osservazione n. 1b NON ACCOLTA
						Osservazione n. 1c PARZIALMENTE ACCOLTA
2	3/10/2011	86499	Mauro Ferrari	Circolo Legambiente "Chico Mendes"	Presidente	Osservazione n. 2a NON ACCOLTA
						Osservazione n. 2b PARZIALMENTE ACCOLTA
3	3/10/2011	86509	Arch. Alessandro Bettio	Comune di Soliera	Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	Osservazione ACCOLTA
4	3/10/2011	86601	Stefania Zanni	Comune di Campogalliano	Sindaco	Osservazione ACCOLTA
5	3/10/2011	86893	Maino Benatti	Comune di Mirandola	Sindaco	Osservazione n. 5a PARZIALMENTE ACCOLTA
						Osservazione n. 5b NON ACCOLTA
						Osservazione n. 5c ACCOLTA
6	4/10/2011	86925	Carlo Galassi Gian Franco Bellegati Umberto Venturi Massimo Silingardi Rita Cavalieri	Associazioni Commercio	Presidente Confcommercio FAM CNA.COM Confesercenti LICOM	Osservazione n. 6a PARZIALMENTE ACCOLTA
						Osservazione n. 6b PARZIALMENTE ACCOLTA
7	6/10/2011	88103	Tiziana M. Osio	Provincia di Modena	Responsabile procedimento	Auto-osservazione ACCOLTA

NUMERO PROGRESSIVO	1a		
PROTOCOLLO GENERALE	85858	DATA	29/09/2011
RICHIEDENTE	Legacoop Modena		
INDIRIZZO	Via Fabriani 120 - Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Art. 8.4 lett. a) delle norme di attuazione: contrasto con norma di rango superiore

L'osservazione è riferita alla norma di cui all'art. 8 punto 4, che elenca le strutture di vendita ammissibili esclusivamente nell'ambito di poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale, poli che sono individuati puntualmente dallo stesso articolo al punto 1.

In particolare l'osservante contesta la dicitura "grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita alimentare" in quanto produrrebbe l'effetto di escludere dall'obbligo dell'inserimento in poli funzionali le grandi strutture di vendita miste dotate di una superficie di vendita non alimentare superiore ai 10.000 mq. o di una superficie di vendita alimentare inferiore ai 4.500 mq. Tale esclusione risulterebbe in contrasto con la norma regionale (D.C.R. 1253/99 e s.m.e.i. al punto 4.3.1 lett. c) che dispone che l'insediamento di grandi strutture di vendita di livello superiore possa essere previsto esclusivamente in poli funzionali.

CONTRODEDUZIONI

Al riguardo si osserva che:

La norma di POIC di cui all'art.8 richiamata ha lo scopo non solo di ribadire la norma regionale per quanto attiene i limiti di localizzazione delle grandi strutture di vendita di livello superiore, ma di riportare in un unico articolo sia le strutture di vendita di livello superiore (punti a e b), che le aggregazioni di strutture di vendita di livello superiore (punti c e d) che possono trovare collocazione esclusivamente nei poli funzionali, richiamando punti diversi della normativa regionale. Questo in ossequio all'obiettivo generale di comprensibilità e semplificazione cui questo Piano si è conformato.

La definizione di grandi strutture di vendita di livello superiore, introdotta dalla deliberazione del Consiglio Regionale 1253/99 in attuazione della Legge regionale 14 del 5 luglio 1999, al punto 1.4 lettera c), definisce "grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di superficie di vendita e le grandi strutture di vendita non alimentari di almeno 10.000 mq. di superficie di vendita".

Rispetto a tale definizione, la specificazione "o misti" alla dicitura "grandi strutture di vendita alimentari" ha l'obiettivo di estendere tale definizione alle strutture alimentari comunque definite, utilizzando una espressione diffusa nella pratica (come dimostra l'utilizzo che ne fa l'osservante nel titolo della successiva osservazione 2), con l'intento di rendere la norma più stringente, e non già di eluderla. Tanto più in considerazione di quanto espresso al successivo punto b), relativo all'obbligo per le strutture con almeno 10.000 mq di superficie di vendita non alimentare.

Si prende comunque atto che l'introduzione del termine "misti" possa confondere l'utilizzatore, benché invalso nella pratica, e benché tuttora inserito nella corrispondente norma di POIC in vigore.

Pertanto, si concorda di eliminare la dicitura "o misti" dall'art.8.4 al punto 1) che diventa:

'grandi strutture di vendita di prodotti alimentari di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita alimentare".

Tale modifica rappresenta un sostanziale accoglimento dell'osservazione pur con una diversa tecnica redazionale.

RISULTATO

ACCOLTA

ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELL'OSSERVAZIONE

Allegato 3.1 "norme di attuazione"

POIC ADOTTATO CON DCP N. 216 DEL 20/7/2011	MODIFICHE/INTEGRAZIONI A SEGUITO DI OSSERVAZIONI ACCOLTE O PARZIALMENTE ACCOLTE In grassetto le integrazioni/modifiche In barrate le parti cancellate
Art. 8.4 punto a) grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita alimentare	Art. 8.4 punto a) grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita alimentare

NUMERO PROGRESSIVO	1b		
PROTOCOLLO GENERALE	85858	DATA	29/9/2011
RICHIEDENTE	Legacoop Modena		
INDIRIZZO	Via Fabriani 120 – Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA –

Grande struttura mista nell'ambito del distretto ceramico, Comune di Fiorano Modenese

L'osservazione è riferita all'area in Comune di Fiorano Modenese dove il POIC ammette una grande struttura di 3.760 mq. di superficie di vendita (di cui 2.500 mq. alimentare e 1.260 mq. non alimentare). Secondo l'osservante, la previsione pianificatoria, che unifica i due esercizi esistenti, consente di ripristinare una situazione già sanzionata come illegittima dal Consiglio di Stato.

CONTRODEDUZIONI

Al riguardo si osserva che:

come riferisce lo stesso osservante, nell'area sono autorizzate due strutture, una medio grande alimentare di 2.500 mq. di superficie di vendita, ed una medio piccola non alimentare di 1.260 mq. di superficie di vendita.

Le due domande per l'apertura degli esercizi commerciali venivano accolte dal Comune di Fiorano con autorizzazioni rilasciate la prima nel 2003 per una media struttura non alimentare e per una superficie di vendita di 1.260 mq., e la seconda nel 2004 per una media struttura alimentare, per una superficie di vendita di 2.500 mq.

In data 8 ottobre 2004 la Soc. Coop Estense produceva ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso le suddette autorizzazioni rilasciate dal Comune di Fiorano deducendo violazione del D.Lgs 31/3/1998 n. 14 e della Legge Regionale 5/7/1999 n. 14. Il ricorso è stato accolto sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato – sezione III (n. 3578/2005) che rilevava come l'esercizio per il commercio di beni per il settore alimentare e quello per i beni del settore non alimentare insistevano in un unico locale, tale da configurare le due strutture come unico esercizio la cui autorizzazione all'apertura andava sottoposta al procedimento di autorizzazione di cui all'art.11 della Legge Regionale 14/99.

Successivamente a tale provvedimento, il Comune di Fiorano ha imposto modifiche strutturali coerenti con l'autorizzazione per due medie strutture.

Pertanto, le due strutture di vendita esistenti attualmente nell'area sono state regolarmente autorizzate, in quanto hanno superato le problematiche evidenziate nel parere del Consiglio di Stato.

La richiesta formulata dal Comune di Fiorano, con lettera scritta del sindaco posta agli atti e formulata nella terza seduta della Conferenza di Pianificazione in data 11.05.2011 è quella di prevedere una unica grande struttura di SV massima pari a 3700 mq al posto delle due medie strutture esistenti, come intervento di riqualificazione ed ammodernamento dell'esistente che consente di migliorare l'accessibilità e la dotazione dei parcheggi.

Pertanto a seguito dell'ammissibilità prevista dal POIC di una grande struttura di vendita di superficie non superiore a quella già autorizzata con due medie strutture esistenti il Comune dovrà, in sede di variante agli strumenti di pianificazione, prevedere tutte le misure idonee per sostenere l'impatto, tra l'altro potenziando i parcheggi di pertinenza e migliorando l'accessibilità.

La previsione inserita nel POIC pertanto consente di riprogettare il contesto urbanistico in cui sono collocate attualmente le due medie strutture potenziando gli standard in termini di parcheggi e migliorandone l'accessibilità, così come da prescrizioni in esito alla Valsat, nonché di sottoporre l'autorizzazione per grande struttura di vendita al procedimento autorizzativo di cui all'art.9 del Decreto Legislativo 114/98 (e contenuto altresì nella L.R. 14/99 all'art.11), così come ribadito all'art.11 comma 2 delle Norme di POIC.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	3		
PROTOCOLLO GENERALE	86509	DATA	3/10/2011
RICHIEDENTE	Comune di Soliera		
INDIRIZZO	Piazza Repubblica 1 – 41019 Soliera		

SINTESI DELLA RICHIESTA

ID 73 Area ex Sicem Appalto di Soliera – previsione di grande struttura di 5.000 mq. di cui alimentare per max 1.500 mq (fino a 2.000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente nell'ambito di almeno 1.000 mq. di SV alimentare) – richiesta di ridurre la SV da trasferire a 500 mq.

L'osservazione è riferita alla prescrizione contenuta nei seguenti documenti di POIC

- 1) Allegato 3.2: Prospetto normativo "Condizioni e limiti di attuazione delle previsioni"
- 2) Allegato 5: Valsat Rapporto ambientale, Tabelle A e B

laddove la possibilità di estendere la SV alimentare nella grande struttura da 1.500 mq. a 2.000 è condizionata al trasferimento di una media struttura esistente con almeno 1.000 mq di SV alimentare.

L'osservante rileva che la prescrizione era collegata alla possibilità di prevedere 2.500 mq. di superficie di vendita alimentare anziché 1.500 mq. a fronte di un trasferimento di 1.000 mq.

Essendo stata ridimensionata la SV alimentare inizialmente proposta da 2.500 mq a 2.000 mq., la SV alimentare aggiuntiva da trasferire è di 500 mq. e non di 1.000.

CONTRODEDUZIONI

Come risulta dal verbale agli atti, il Comune di Soliera nel corso della 2° seduta della Conferenza di Pianificazione del 28/04/2011 avanzava la proposta di destinare parte della superficie di vendita già prevista nell'area ex-Sicem per una grande struttura non alimentare al settore alimentare, per agevolarne il recupero. Sottolinea infatti che quest'area risponde pienamente ai criteri di riqualificazione dell'esistente e dei contenitori dismessi, creando anche nuove opportunità lavorative in un'area a rischio di degrado già pianificata come commerciale nella precedente pianificazione e non ancora attuata. La parte alimentare sarebbe limitata a 1.500 mq di SV, che potrebbero arrivare a 2.500 mq. solo nel caso di contestuale trasferimento di una media struttura alimentare già esistente per almeno 1.000 mq di superficie di vendita.

Successivamente, a seguito della concertazione avviata dalla Provincia, diversi Comuni, tra cui Soliera, hanno accettato di ridimensionare le proprie previsioni. Pertanto, nell'accordo intercorso, si è convenuto di limitare la parte alimentare autorizzabile all'interno della grande struttura da 2.500 mq a 2.000, e la SV alimentare aggiuntiva da trasferire per poter autorizzare 2.000 mq di SV alimentare è risultata pari a 500 mq.

Per un mero errore materiale, nei documenti citati è stata corretta la SV massima ammissibile a seguito di trasferimento da 2.500 mq a 2.000 mq, ma non la SV alimentare esistente da trasferire (500 mq anziché 1.000 mq.)

La dicitura indicata dall'osservante nei documenti citati essendo dovuta ad un mero errore materiale deve essere corretta come segue "5.000 mq di SV per grande struttura, di cui alimentare per max 1.500 mq (fino a 2.000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente nell'ambito di almeno 500 mq di SV alimentare)."

RISULTATO	ACCOLTA
ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELL'OSSERVAZIONE	
POIC ADOTTATO CON DCP N. 216 DEL 20/7/2011	MODIFICHE/INTEGRAZIONI A SEGUITO DI OSSERVAZIONI ACCOLTE O PARZIALMENTE ACCOLTE In grassetto le integrazioni/modifiche In barrate le parti cancellate
Allegato 3.2 "Prospetto normativo- condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" Soliera ID 73 Area ex Sicem Appalto di Soliera – Limiti di attuazione - SV massima ammissibile dal POIC per grandi strutture (mq.) 5.000 mq. di cui alimentare per max 1.500 (fino a 2.000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente nell'ambito di almeno 1.000 mq. di SV alimentare)	Allegato 3.2 "Prospetto normativo- condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" Soliera ID 73 Area ex Sicem Appalto di Soliera – Limiti di attuazione - SV massima ammissibile dal POIC per grandi strutture (mq.) 5.000 mq. di cui alimentare per max 1.500 (fino a 2.000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente nell'ambito di almeno 1.000 500 mq. di SV alimentare)
Allegato 5 VALSAT Tabella A Soliera ID 73 Area ex Sicem Appalto di Soliera SV massima ammissibile dal POIC per grandi strutture (mq. 5.000 mq. di cui alimentare per max 1.500 (fino a 2.000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente nell'ambito di almeno 1.000 mq. di SV alimentare) Tabella B alla voce "Tipologia, merceologia commerciale e mq di SV potenzialmente insediabile" Grande struttura alimentare e non alimentare di 5.000 mq per una SV massima ammessa di 10.000 mq. Si tratta di un insediamento di SV alimentare per max 1.500 (fino a 2000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente di almeno 1000 mq di SV alimentare)	Allegato 5 VALSAT Tabella A Soliera ID 73 Area ex Sicem Appalto di Soliera – SV massima ammissibile dal POIC per grandi strutture (mq. 5.000 mq. di cui alimentare per max 1.500 (fino a 2.000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente nell'ambito di almeno 1.000 500 mq. di SV alimentare) Tabella B alla voce "Tipologia, merceologia commerciale e mq di SV potenzialmente insediabile" Grande struttura alimentare e non alimentare di 5.000 mq per una SV massima ammessa di 10.000 mq. Si tratta di un insediamento di SV alimentare per max 1.500 (fino a 2000 con trasferimento di una media struttura alimentare esistente di almeno 1.000 500 mq di SV alimentare)

NUMERO PROGRESSIVO	4		
PROTOCOLLO GENERALE	86601	DATA	3/10/2011
RICHIEDENTE	Comune di Campogalliano		
INDIRIZZO	Piazza Vittorio Emanuele II 1 - Campogalliano		

SINTESI DELLA RICHIESTA

ID 4 Area ex Bugatti – eventuale presenza di una medio piccola struttura alimentare

L'osservante riferisce che l'eventuale presenza di medio piccola struttura alimentare nell'ambito della previsione riferita all'area ex Bugatti risulta superflua e in contrasto con la funzionalità della rete esistente e di progetto. Chiede pertanto che tale previsione venga espunta dall'allegato 3.2 di POIC

CONTRODEDUZIONI

Si concorda con quanto osservato dal Comune di Campogalliano.

Il testo inserito nel POIC relativo all'eventuale presenza di una medio piccola struttura alimentare risulta infatti un refuso.

Anche la proposta avanzata dal Comune di Campogalliano e proposta alla discussione nella seconda seduta della Conferenza di Pianificazione in data 28/4/2011, come da verbale agli atti, è stata quella di confermare la precedente previsione di POIC di un'area commerciale interamente non alimentare. In quella sede, tra l'altro, il Comune ha aggiornato sullo stato di attuazione del progetto di riqualificazione dell'area, che prevede una proposta altamente innovativa di recupero di edifici industriali di elevata qualità architettonica, qualificandosi come parco tematico urban-style. Il Piano Particolareggiato in variante al PRG, che comprende la revisione delle modalità di accesso all'area con potenziamento della viabilità e della rete ciclabile, è attualmente in fase di adozione.

ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELL'OSSERVAZIONE

<p>POIC ADOTTATO CON DCP N. 216 DEL 20/7/2011</p>	<p>MODIFICHE/INTEGRAZIONI A SEGUITO DI OSSERVAZIONI ACCOLTE O PARZIALMENTE ACCOLTE In grassetto le integrazioni/modifiche In barrate le parti cancellate</p>
<p>Normativa Allegato 3.2 "Prospetto normativo-condizioni e limiti di attuazione delle previsioni"</p> <p>Comune di Campogalliano ID 4 – Area Ex Bugatti Individuazione e tipo/livello area Grande struttura non alimentare e medie strutture non alimentari e l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura alimentare</p>	<p>Normativa Allegato 3.2 "Prospetto normativo-condizioni e limiti di attuazione delle previsioni"</p> <p>Comune di Campogalliano ID 4 – Area Ex Bugatti Individuazione e tipo/livello area Grande struttura non alimentare e medie strutture non alimentari. e l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura alimentare</p>
<p>Allegato 5 VALSAT Tabella A Comune di Campogalliano ID 4 – Area Ex Bugatti Individuazione e tipo/livello area Grande struttura non alimentare e medie strutture non alimentari e l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura alimentare</p>	<p>Allegato 5 VALSAT Tabella A Comune di Campogalliano ID 4 – Area Ex Bugatti Individuazione e tipo/livello area Grande struttura non alimentare e medie strutture non alimentari. e l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura alimentare</p>

NUMERO PROGRESSIVO	5a		
PROTOCOLLO GENERALE	86893	DATA	3/10/2011
RICHIEDENTE	Comune di Mirandola		
INDIRIZZO	Via F. Montanari 7 - Mirandola		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Osservazioni alla “Relazione di piano” – superficie di vendita del Polo Funzionale

L'osservante rileva che nella Relazione di Piano, a pag. 82 dell'Allegato 2, con riferimento al Centro Commerciale della Mirandola, la SV complessiva da indicare è pari a 13.580 mq di SV, anzichè 9.093 mq come riportato nel documento del POIC adottato.

CONTRODEDUZIONI

Il polo funzionale a prevalente caratterizzazione commerciale individuato dal POIC è relativo ad un'area commerciale che comprende il Centro Commerciale della Mirandola, per una SV complessiva autorizzata di 9.490 mq, oltre a medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato situate fuori dal centro commerciale. Complessivamente, l'offerta commerciale dell'area non supera i 4.500 mq di SV alimentare e i 10.000 mq di SV non alimentare.

Si sottolinea l'opportunità di distinguere la SV autorizzata nel CC Della Mirandola, per la quale la SV deve essere considerata unitariamente ai fini delle procedure autorizzative, in base al Decreto Leg.vo 114/98, e per la quale eventuali ampliamenti sono autorizzabili dal Comune di Mirandola previo parere favorevole della Conferenza dei Servizi ex art. 9 del decreto citato.

Tale struttura ai fini commerciali è equiparabili ad una grande struttura di vendita di livello inferiore di complessivi 9.490 mq.

Resta ovviamente inteso che l'offerta commerciale complessiva dell'area comprende anche medie strutture di vendita alimentare e non alimentare, la cui autorizzazione commerciale è in capo al Comune di Mirandola.

Pertanto si propone di modificare il testo a pag. 82 dell'allegato 2 della relazione di Piano come segue:

‘Concorrono alla individuazione di questo Polo Funzionale: la dimensione territoriale estesa dell'area (93.077 mq. di cui parte ancora da utilizzare); un centro commerciale di livello inferiore di 9.490 mq complessivi che vede la presenza di una grande struttura alimentare e non alimentare di 6.585 mq.; un complesso integrato di attività distributive con medie strutture con medie strutture ed esercizi di vicinato all'esterno del centro commerciale. In particolare il centro commerciale evidenzia una capacità di attrazione che si estende a larga parte della pianura modenese.’

ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELL'OSSERVAZIONE

<p>POIC ADOTTATO CON DCP N. 216 DEL 20/7/2011</p>	<p>MODIFICHE/INTEGRAZIONI A SEGUITO DI OSSERVAZIONI ACCOLTE O PARZIALMENTE ACCOLTE In grassetto le integrazioni/modifiche In barrate le parti cancellate</p>
<p>Relazione di Piano pag. 82</p> <p>Centro Commerciale "DELLA MIRANDOLA" (Comune di Mirandola),</p> <p>Concorrono alla individuazione di questo Polo Funzionale la dimensione territoriale estesa dell'area (93.077 mq., di cui parte ancora da utilizzare), un centro commerciale di livello inferiore che vede la presenza di una grande struttura alimentare e non alimentare di 6.585 mq, di ulteriori medie strutture non alimentari abbinate alla precedente e di un complesso integrato di attività distributive che porta complessivamente l'offerta commerciale dell'area a 9.093 mq. di vendita. In particolare il centro commerciale evidenzia una capacità di attrazione che si estende a larga parte della pianura modenese.</p>	<p>Relazione di Piano pag. 82</p> <p>Centro Commerciale "DELLA MIRANDOLA" (Comune di Mirandola),</p> <p>Concorrono alla individuazione di questo Polo Funzionale: la dimensione territoriale estesa dell'area (93.077 mq., di cui parte ancora da utilizzare); un centro commerciale di livello inferiore di 9.490 mq. complessivi che vede la presenza di una grande struttura alimentare e non alimentare di 6.585 mq; di ulteriori medie strutture non alimentari abbinate alla precedente e di un complesso integrato di attività distributive con medie strutture ed esercizi di vicinato all'esterno del centro commerciale. che porta complessivamente l'offerta commerciale dell'area a 9.093 mq. di vendita. In particolare il centro commerciale evidenzia una capacità di attrazione che si estende a larga parte della pianura modenese.</p>

NUMERO PROGRESSIVO	7a		
PROTOCOLLO GENERALE	88103	DATA	6/10/2011
RICHIEDENTE	Provincia di Modena		
INDIRIZZO	Viale Martiri della libertà 34 - Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rettifica di errori materiali testuali e cartografici

CONTRODEDUZIONI

Nel prospetto normativo di cui all'Allegato 3.2 e nel documento di Valsat di cui all'allegato 5 in relazione all'area ID 2011_2 Area casello Cispadana in Comune di Concordia per mero errore materiale nella casella "Dati di natura urbanistica" appare nel testo "*e l'area è sottoposta a procedura fallimentare*". Si propone di eliminare la dicitura, in quanto trattasi di errore materiale, essendo stata inserita una frase che esula dai dati di natura urbanistica.

ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELL'OSSERVAZIONE

<p>POIC ADOTTATO CON DCP N. 216 DEL 20/7/2011</p>	<p>MODIFICHE/INTEGRAZIONI A SEGUITO DI OSSERVAZIONI ACCOLTE O PARZIALMENTE ACCOLTE In grassetto le integrazioni/modifiche In barrate le parti cancellate</p>
<p>Normativa Allegato 3.2 "Prospetto normativo-condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" in relazione all'area ID 2011_2 Area casello Cispadana in Comune di Concordia nella casella "Dati di natura urbanistica" Il PSC approvato con DCC n. 70 del 26/10/2009 identifica l'area come Ambito Produttivo consolidato PCI. Sull'area è vigente un PUA e l'area è sottoposta a procedura fallimentare.</p>	<p>Normativa Allegato 3.2 "Prospetto normativo-condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" in relazione all'area ID 2011_2 Area casello Cispadana in Comune di Concordia nella casella "Dati di natura urbanistica" Il PSC approvato con DCC n. 70 del 26/10/2009 identifica l'area come Ambito Produttivo consolidato PCI. Sull'area è vigente un PUA e l'area è sottoposta a procedura fallimentare.</p>
<p>Allegato 5 VALSAT Tabella A in relazione all'area ID 2011_2 Area casello Cispadana in Comune di Concordia nella casella "Dati di natura urbanistica" Il PSC approvato con DCC n. 70 del 26/10/2009 identifica l'area come Ambito Produttivo consolidato PCI. Sull'area è vigente un PUA e l'area è sottoposta a procedura fallimentare.</p>	<p>Allegato 5 VALSAT Tabella A in relazione all'area ID 2011_2 Area casello Cispadana in Comune di Concordia nella casella "Dati di natura urbanistica" Il PSC approvato con DCC n. 70 del 26/10/2009 identifica l'area come Ambito Produttivo consolidato PCI. Sull'area è vigente un PUA e l'area è sottoposta a procedura fallimentare.</p>
<p>Tabella B alla voce "Coerenza urbanistica" Il PSC approvato con DCC n. 70 del 26/10/2009 identifica l'area come Ambito Produttivo consolidato PCI. Sull'area è vigente un PUA e l'area è sottoposta a procedura fallimentare.</p>	<p>Tabella B alla voce "Coerenza urbanistica" Il PSC approvato con DCC n. 70 del 26/10/2009 identifica l'area come Ambito Produttivo consolidato PCI. Sull'area è vigente un PUA e l'area è sottoposta a procedura fallimentare.</p>

NUMERO PROGRESSIVO	7b		
PROTOCOLLO GENERALE	88103	DATA	6/10/2011
RICHIEDENTE	Provincia di Modena		
INDIRIZZO	Viale Martiri della libertà 34 - Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rettifica di errori materiali testuali e cartografici

CONTRODEDUZIONI

Nel prospetto normativo di cui all'Allegato 3.2 e nel documento di Valsat di cui all'allegato 5 in corrispondenza all'area denominata "ex Bonollo" in comune di Formigine per mero errore materiale compare ID 22 anziché ID 2011_03

RISULTATO

ACCOLTA

ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELL'OSSERVAZIONE

POIC ADOTTATO CON DCP N. 216 DEL 20/7/2011	MODIFICHE/INTEGRAZIONI A SEGUITO DI OSSERVAZIONI ACCOLTE O PARZIALMENTE ACCOLTE In grassetto le integrazioni/modifiche In barrate le parti cancellate
Normativa Allegato 3.2 "Prospetto normativo-condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" in relazione all'area ID 22 Area ex Bonollo in Comune di Formigine	Normativa Allegato 3.2 "Prospetto normativo-condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" in relazione all'area ID 22 2011_03 Area ex Bonollo in Comune di Formigine
Allegato 5 VALSAT Tabella A in relazione all'area ID 22 Area ex Bonollo in Comune di Formigine	Allegato 5 VALSAT Tabella A in relazione all'area ID 22 2011_03 Area ex Bonollo in Comune di Formigine
Tabella B alla voce "Denominazione" ID 22 di Via Giardini (POIC 2006)	Tabella B alla voce "Denominazione" ID 22 2011_03 di Via Giardini (POIC 2006)